



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 151 R.G.A.C.C. dell'anno 2016, proposta con atto di citazione e giudizio iscritto in data 14.01.2016, e vertente

TRA

COSTRUZIONI GENERALI IZZO S.R.L., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Ugo Campese, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione.

Opponente

E

STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Carlo Iannace, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Opposta

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

All'udienza del 18.05.2021 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.

Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 20.11.2018.

L'opponente Costruzioni Generali Izzo s.r.l., in seguito COGEI s.r.l., citava in giudizio Stradeitalia Trasporti s.r.l. per dichiarare, in via preliminare ed in accoglimento dell'eccezione sollevata, l'estinzione per intervenuta prescrizione dei diritti di credito riferibili alle fatture n. 18-10, n. 49-10 e 79-10, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1375-15 del Tribunale di Benevento, emesso dal Dott. De Luca il 23.11.15, per infondatezza dello stesso e per difetto di prova del credito ingiunto; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Instauratosi il contraddittorio, l'opposta Stradeitalia Trasporti s.r.l. contestava tutto l'avverso dedotto e richiedeva l'integrale rigetto dell'avversa domanda; con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione all'Avv. Carlo Iannace.

In prima udienza, venivano concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.; all'esito, la causa veniva rinviata per l'escussione della prova testimoniale e l'interrogatorio formale del legale rapp.te dell'opponente. A seguito di tanto, la causa veniva rinviata sino al 18.05.21 per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto.



Preliminarmente, in relazione all'eccezione di prescrizione, è importante stabilire se le deduzioni dell'opponente siano corrette e se l'interruzione della prescrizione possa essere provata o meno a mezzo delle risultanze testimoniali. La Suprema Corte ha, in merito, stabilito che: *“Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore”* (Cass. Sez. L. 11.5.2009 n. 10755). Allo stesso modo, come di recente statuito, *“È impossibile dimostrare, con testimoni, l'esistenza di un credito solo perché il debitore lo ha esplicitamente ammesso in presenza di altre persone prima che il credito si prescrivesse per via della tassatività degli atti interruttivi della prescrizione”*. (Cass. 10149/2016 del 18.05.2016). In ragione di tanto, ovvero della mancata produzione di alcun documento idoneo ad identificare con certezza l'interruzione della prescrizione e, contestualmente, dell'impossibilità di stabilire la specifica intenzione ricognitiva del debito (un solo teste, Carlo Damiano, parla del debito del noleggio dell'autovettura, mentre l'unico altro teste che parla dell'argomento, Loria Cosimino, riferisce genericamente *“...regolarizzare la questione relativa agli importi dovuti...”*), in base alle testimonianze espletate, l'eccezione di prescrizione deve essere senz'altro accolta. Risulta, infatti, pacifica l'applicazione alla fattispecie dell'art. 2948, n. 3, c.c., trattandosi di noleggio di autoveicolo, con decorrenza quinquennale della prescrizione dei singoli crediti sino alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto.

In ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, la domanda dell'opponente dovrà essere accolta, seppure non in maniera integrale.

Invero, alla luce delle testimonianze espletate nel corso del procedimento, appare fondata la pretesa dell'opposto. Non essendo mai stato specificatamente contestato il *quantum* delle singole fatture ed essendo indubbio il rapporto contrattuale tra le parti, a sostegno della fondatezza della pretesa creditoria residua dell'opposta vi sono molteplici elementi anche all'interno della prova testimoniale: il teste Loria Cosimino depone che *“Si è vero, la Streditalia dava in noleggio le proprie autovetture alle varie società del Gruppo Izzo, ivi comprese la COGEI alla quale ha noleggiato l'autovettura FIAT Grande Punto che*



io personalmente ho utilizzato...”, ed il teste Carlo Damiano afferma che “Mi risulta la circostanza atteso che nel periodo richiamato dal capo ero dipendente della TRAVI SUD ed il mio ufficio affacciava sul garage/piazzale ove il Sig. Izzo Carmelo, l.r. della COGEI s.r.l. e fratello del Sig. Carlo Izzo si portava con la sua autovettura tipo Audi A8 e, parcheggiata sul predetto piazzale /garage tale autovettura, prendeva la Fiat Grande Punto di cui al capo e la utilizzava; Posso riferire che per tutto l’anno 2010 il sig. Carmelo Izzo utilizzava detta autovettura e qualche volta il sabato il Sig. Nino Mauriello, dipendente COGEI, portava l’auto al lavaggio...”, mentre gli altri testi si limitano a non riferire nulla di preciso sul punto. Deve, pertanto, essere confermata ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. la pretesa dell’opposta, anche se limitatamente all’unica fattura contenente un credito non prescritto, ovvero la fattura n. 114-10 per € 1.260,00, e l’opponente dovrà essere condannata al pagamento limitatamente a tale importo.

Per quanto riguarda il regime delle spese, la reciproca soccombenza di una parte rispetto all’altra derivante dall’accoglimento della revoca del decreto ingiuntivo opposto ma dalla contestuale condanna dell’opponente al pagamento del residuo credito, comporta l’applicazione dell’art. 92 c.p.c. con compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Costruzioni Generali Izzo s.r.l., nei confronti di Stradeitalia Trasporti s.r.l., ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l’eccezione di prescrizione formulata come in parte motiva dall’opponente e revoca il d.i. 1375-15 del Tribunale di Benevento;
- 2) Accerta e dichiara il diritto della Stradeitalia Trasporti s.r.l., ad ottenere il pagamento da parte della Costruzioni Generali Izzo s.r.l. della somma di € 1.260,00, oltre interessi a decorrere dalla domanda giudiziale, e condanna quest’ultima al pagamento di tale importo;
- 3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Benevento, lì 17 settembre 2021

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Avv. Rosario Molino

